



CLIMA/NUOVE NORMATIVE

CALAMITÀ NATURALI, SCATTA L'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

CRISI CLIMATICA CON EFFETTI PIÙ GRAVI E FREQUENTI, RISTORI STATALI POCO TEMPESTIVI: IL GOVERNO MELONI CORRE AI RIPARI CON L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER TUTTE LE IMPRESE, CON FRANCHIGIA NON SUPERIORE AL 15%

DI FRANCO METTA

Da un lato la crisi climatica che aumenta il rischio catastrofe con eventi più frequenti e di maggiore intensità, dall'altro la difficoltà oggettiva da parte dello Stato di offrire ristori tempestivi alle attività colpite, si pensi per esempio ai recenti casi di Toscana, Marche ed Emilia Romagna, giusto per citarne alcuni. Ecco spiegato in breve il motivo per cui il Governo Meloni, con la **legge di Bilancio 2024**, corre ai ripari prevedendo all'art. 24 nuove **"Misure in materia di rischi catastrofici"**.

CHE COSA CAMBIA NEL 2024

Per eventi catastrofici si intendono sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Sono quindi esclusi altri fenomeni causati dai cambiamenti climatici, come per esempio la siccità, e altri fenomeni dannosi per una impresa, come per esempio gli incendi. Per questi ultimi è naturalmente possibile stipulare una polizza incendio che però non è obbligatoria.

Entro il 31 dicembre 2024 le imprese, con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese (ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile) **saranno tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni** (in base allo schema stato patrimoniale ex art. 2424 del codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), **direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale**. Si tratta in sostanza di terreni e fabbricati, di impianti e macchinari e di attrezzature industriali e commerciali che rientrano tra le "immobilizzazioni materiali" (al netto del fondo ammortamento).


Il comma 2, inoltre, rincarà la dose. Infatti, **dell'eventuale inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese, si terrà conto nell'assegnazione di contributi**, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici. Insomma, anche con l'assicurazione lo

Stato continuerà – compatibilmente con le proprie disponibilità – a erogare indennizzi, ma presumibilmente gli aiuti andranno solo alle imprese assicurate.

E cosa accadrà in caso di risposta negativa da parte dell'assicurazione? In base al comma 7, **il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre delle imprese di assicurazione sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.000.000***.

PREMI RAPPORATI AL RISCHIO

I commi 3 e 4 entrano più in dettaglio della normativa, fermo restando che l'eventuale decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze



e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy potrà stabilire ulteriori modalità attuative e operative. Intanto le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio sia in



GBI • LA DISTRIBUZIONE HORECA

coassicurazione, ma anche in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato presso Consap Spa e approvato dall'Ivass che ne valuta la stabilità. **Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione, il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno** e l'applicazione di premi proporzionali al rischio. È la stessa Ivass che provvederà nel caso a erogare le sanzioni.

NUOVA SEZIONE SPECIALE NEL FONDO DI GARANZIA

Nel cosiddetto Fondo di garanzia che fu istituito dal governo Conte subito dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19 (articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020),



dal 1° gennaio 2024 è istituita una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile e con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro, alimentata altresì con le risorse finanziarie versate dalle imprese di assicurazione a titolo di remunerazione della copertura, al netto delle commissioni trattenute da Sace Spa. Quest'ultima infatti è autorizzata (comma 8) a concedere, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato mediante apposita convenzione, **una copertura fino al 50% degli indennizzi cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto** e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.



* Nel momento di pubblicazione del presente articolo la legge di Bilancio 2024 è ancora all'esame del Parlamento, quindi, in sede di approvazione eventuali dettagli o cifre potrebbero subire modifiche.